

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1828

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(TREMELLONI)

Rimozione di materiali e macchinari esteri
impiegati in particolari usi agevolati

Seduta del 10 novembre 1964

ONOREVOLI COLLEGHI! — Varie disposizioni legislative, tra le quali la legge 14 dicembre 1947, n. 1598, successivamente integrata e prorogata, la legge 24 luglio 1962, n. 1073 — articolo 45, le note all'articolo 1 della tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339, ecc., prevedono l'esonero totale o parziale oppure la sospensione del pagamento di alcuni diritti doganali gravanti su materiali e macchinari destinati ai particolari scopi voluti dalle norme agevolative.

Tali leggi, però, nulla prescrivono circa la durata dell'impiego di siffatte merci nell'uso agevolato consentito.

Nel silenzio delle norme, l'Amministrazione, al fine di eliminare le divergenze sorte al riguardo, ritenne opportuno di stabilire, in via equitativa, l'obbligo di non adibire, per un periodo di 10 anni, corrispondente al termine di cui all'articolo 2946 del Codice civile per le prescrizioni delle obbligazioni civili, le apparecchiature ed i materiali, importati con benefici daziari, ad usi diversi da quello fissato dalla relativa legge agevolativa.

Successivamente taluni operatori chiesero di poter rimuovere dagli impianti, prima della scadenza del menzionato decennio, i materiali ed i macchinari di cui trattasi, assolvendo i diritti esentati all'importazione sul valore assunto dalla merce all'atto della rimozione anziché su quello che la stessa aveva al momento della introduzione nello Stato.

Sulla questione venne promosso il parere del Consiglio di Stato per il fatto che la Corte di cassazione, disattendendo il criterio seguito dall'Amministrazione, con sentenza n. 300 del 6 febbraio 1953, riportata al n. 1054 della giurisprudenza completa della Cassazione civile anni 1953 - 3° bimestre, escludeva che nella fattispecie si trattasse di sospensione dell'esazione del tributo e si pronunciava nel senso che il mutamento di destinazione delle merci fa sorgere l'obbligazione tributaria allorquando il mutamento avviene, giacché è proprio in quel momento che il passaggio della linea doganale, verificatosi in precedenza, assume rilievo.

Il Consiglio di Stato — Sezione III — nell'adunanza del 16 ottobre 1962, dopo ampia disamina concretizzò il proprio parere nelle seguenti considerazioni:

« 1) col passaggio della linea doganale si ritiene che l'importatore, soprattutto in vista dell'impegno sottoscritto di non rimuovere i materiali introdotti in esenzione senza darne preventiva comunicazione alla dogana, abbia assunto l'obbligo di destinare la merce a quel particolare scopo voluto dalla legge senza determinazione di tempo;

2) la decadenza dell'esenzione dovrebbe, di conseguenza, importare il pagamento dei tributi dovuti al momento dell'importazione e, perciò, sul valore delle merci a tale momento;

3) le ragioni esposte nella relazione ministeriale sono pienamente fondate *de iure*

condendo. Pertanto esse dovrebbero indurre a regolare con legge la materia in esame ».

In proposito deve rilevarsi che il principio concernente la decadenza del diritto alla esenzione, nel caso di distrazione delle apparecchiature in parola, e, di conseguenza, il recupero dei diritti su esse gravanti all'atto dell'importazione, mentre per il passato trovava giustificazione nel fatto che i dazi, essendo all'epoca specifici, non erano suscettibili di alcuna riduzione, ora che, invece, i dazi sono *ad valorem*, non sembra che possa continuare ad avere eguale fondamento.

La figura di una obbligazione tributaria sottoposta a condizione sospensiva, con la conseguente retroattività, ai fini della misura dell'imposta, al momento dell'entrata dei materiali nel territorio doganale, in effetti, mal si concilia con il precetto legislativo che dispone l'esenzione o la sospensione del dazio per l'impiego dei materiali stessi nell'uso previsto e, soprattutto, contrasta con il fine che il legislatore si è proposto di raggiungere nello stabilire il beneficio.

Infatti, la pretesa del pagamento dei diritti abbuonati all'importazione, in caso di rimozione specialmente di merci che per lungo periodo abbiano trovato impiego nell'uso agevolato, viene, in sostanza, ad annullare il beneficio fiscale accordato dalla legge.

Siffatta considerazione assume particolare rilevanza se si tien conto che gran parte dei materiali ammessi ad agevolazioni del genere dovranno fatalmente, dopo un periodo più o meno lungo, essere rimossi dalla destinazione originaria perché non più efficienti o superati dal sopravvenuto progresso tecnico.

In tal modo, quindi, la legge verrebbe frequentemente disapplicata con uno scieoso sistema di recupero d'imposta, il quale, peraltro, non consente nemmeno una piena nozione soggettiva dell'obbligazione perché il soggetto passivo rimane sempre l'importatore, a carico del quale era, in precedenza, sorto, condizionatamente, il carico d'imposta.

Non è, pertanto, infondato il principio che, nel caso di rimozione delle apparecchiature in parola per essere destinate ad altro impiego non agevolato, deve tenersi conto, ai fini della determinazione dei diritti dovuti, del mutato valore imponibile delle apparecchiature stesse e ciò, in quanto non può ignorarsi che la parte del valore perduta dai cennati materiali per effetto del loro precedente impiego non dovrebbe costituire materia d'imposizione, atteso che è in perfetta armonia con lo spirito e le finalità delle norme agevolative l'esonerare dal pagamento dei diritti

dovuti proprio ed esclusivamente la differenza tra il valore originale e quello assunto dalla merce all'atto della rimozione.

Per i suesposti motivi e tenuto conto del suggerimento del Consiglio di Stato è stato predisposto l'unito disegno di legge per la disciplina della rimozione dei materiali e macchinari, esteri, ammessi a benefici daziari in quanto destinati ad usi agevolati.

L'articolo 1 stabilisce che i materiali ed i macchinari in questione possono essere rimossi dagli usi od impieghi agevolati senza il pagamento dei tributi per i quali è stata accordata l'esenzione, la riduzione o la sospensione dopo cinque anni dalla data di emissione della bolletta doganale in base alla quale sono stati messi a disposizione dei destinatari.

Detto termine è conforme a quello stabilito dall'articolo 27 della vigente legge doganale per la prescrizione dei diritti doganali liquidati e non riscossi, in tutto ed in parte, per qualsiasi causa.

L'articolo 2 prevede, in caso di rimozione, entro il cennato quinquennio, dall'uso o dall'impiego agevolato dei materiali e dei macchinari in parola, il pagamento degli oneri doganali, dei quali è stata accordata l'esenzione, la riduzione o la sospensione, sulla base del valore delle apparecchiature in argomento all'atto della loro distrazione e con l'applicazione delle aliquote degli indicati oneri vigenti a tale momento.

Al fine di non precludere la possibilità del trasferimento delle attrezzature di cui trattasi tra impianti fruenti, anche se in base a leggi diverse, di particolari benefici fiscali, con l'articolo 3 viene data facoltà all'Amministrazione finanziaria di consentire siffatti trasferimenti, verso pagamento di quei tributi dei quali pel nuovo uso od impiego non è prevista l'esenzione o la sospensione, assumendo come base impositiva il valore determinato alla stregua dei criteri fissati dal precedente articolo 2.

Nei casi in cui nel nuovo impiego è prevista una riduzione d'imposta mentre nell'uso precedente era stabilito, per la stessa imposta, l'esonero o la sospensione, è dovuto il pagamento del tributo per la somma eccedente quella da ammettere al beneficio.

Atteso che anche per i trasferimenti in questione le attrezzature hanno avuto, fin dall'origine la destinazione agevolata, con l'articolo in esame viene prescritto che, ai fini del computo del termine previsto dall'articolo 1 si tiene sempre conto della data di emissione del documento doganale con il quale la merce venne messa a disposizione del primo destinatario.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

I materiali ed i macchinari, di provenienza estera, importati in esenzione o con riduzione di diritti doganali, ovvero con la sospensione del dazio, in quanto destinati a particolari usi od impieghi agevolati, possono essere rimossi dagli usi od impieghi medesimi senza il pagamento dei tributi di cui è stata accordata la esenzione, la riduzione o la sospensione, trascorsi cinque anni dalla data di emissione della bolletta doganale in base alla quale sono stati messi a disposizione dei destinatari.

ART. 2.

In caso di rimozione, per qualsiasi destinazione, dei materiali e dei macchinari dagli usi od impieghi agevolati, prima della scadenza del termine di cui all'articolo precedente, è dovuto il pagamento dei diritti doganali, dei quali è stata accordata l'esenzione, la riduzione o la sospensione, calcolati sulla base del valore proprio dei materiali e dei macchinari al momento della loro rimozione e con l'applicazione delle aliquote dei diritti doganali medesimi vigenti in tale momento.

ART. 3.

Può essere consentito, entro il termine stabilito dall'articolo 1, il trasferimento di materiali e macchinari di cui all'articolo stesso ad altri impieghi od usi agevolati, verso pagamenti dei diritti doganali, determinati sulla base dei criteri stabiliti dal precedente articolo 2, limitatamente alla somma eccedente, per ciascun tributo, l'ammontare dei diritti medesimi dei quali nel nuovo impiego od uso è prevista l'esenzione, la riduzione o la sospensione.

Agli effetti del comma precedente, il termine di cinque anni di cui all'articolo 1 decorre dalla data di emissione del documento doganale con il quale i materiali ed i macchinari sono stati messi a disposizione del destinatario.